

CITTÀ DI  
VENEZIA

Rep. Or. N.°89 dell'11 Febbraio 2008

Oggetto: ORDINANZA - Regolamentazione dell'accessibilità "all'Area Pedonale" e "Area Residenziale" di via Ospedale in Mestre.

IL DIRIGENTE

-VISTO che l'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto previsto in dettaglio rispettivamente al punto 9) dell'art.7 del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 " Nuovo Codice della Strada", ha provveduto, su proposta dall'Assessorato alla Mobilità e Trasporti con deliberazione di Giunta Comunale n.°649 del 06 Dicembre 2007 - P. D. 4624/2007, sia all'istituzione, sia alla delimitazione su via Ospedale per il tratto della stessa compreso tra via Nazario Sauro e piazzetta Cesare Battisti in Mestre "dell'Area Pedonale";

-CONVENUTO altresì che l'Amministrazione Comunale con lo stesso provvedimento, ha ritenuto ai sensi di quanto previsto a riguardo al punto 58) dell'art.3del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 " Nuovo Codice della Strada", alla delimitazione su via Ospedale per il tratto della stessa compreso tra la via Nazario Sauro e la piazzetta attigua a via Ospedale compresa tra i civici dal 33 al 23 di "un'Area Residenziale";

Parlamento  
Istiche Territoriali

- VISTE le considerazioni previste rispettivamente al punto 3) paragrafo 2 dell'art.3 del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 " Nuovo Codice della Strada", relativamente alla definizione di "Area Pedonale"; ed al punto 3) paragrafo 58 dell'art.3 del predetto Decreto Legislativo, relativamente alla definizione di "Area Residenziale";

-CONSIDERATO altresì che, nel dispositivo di cui alla delibera in premessa è previsto tra l'altro che, la gestione dell'accessibilità "all'Area Pedonale" e "all'Area Residenziale" del tratto di via Ospedale in questione, saranno oggetto di successiva regolamentazione in attuazione di quanto previsto a riguardo dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n.°649 del 06 Dicembre 2007 - P. D. 4624/2007 con apposita Ordinanza Dirigenziale da emanarsi da parte della Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori;

-CONVENUTO altresì che, stante il completamento degli interventi di riqualificazione di via Ospedale da parte della Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Area Funzionale Viabilità Terraferrina, si rende necessario dar corso alla regolamentazione dell'accessibilità "all'Area Pedonale" e "all'Area Residenziale" di via Ospedale;

-CONSIDERATO altresì che, nella regolamentazione dell'accessibilità a via Ospedale, si conviene allo stato attuale, nell'esigenza di garantire per esigenze connesse all'attività proprie del Teatro Toniole sito in piazzetta Cesare Battisti, l'accesso a via Ospedale a talune categorie di veicoli comprendenti tra l'altro, i veicoli adibiti al trasporto delle attrezzature sceniche che di volta in volta saranno utilizzate nel corso delle attività di promozione culturale che si svolgeranno presso la suddetta struttura, sia i veicoli del personale dei Vigili del Fuoco impiegati nelle attività di prevenzione e sicurezza atte a garantire il regolare svolgimento delle attività del Teatro in questione;

-VISTE le linee di indirizzo a carattere generale previste in merito alla regolamentazione dell'accessibilità alle "Aree Pedonali" così come indicato nell'allegato C che costituisce parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n.°226 del 15 Maggio 2005;

-VISTO il parere favorevole espresso in merito al presente provvedimento dalla Direzione Mobilità Area Logistica con nota prot. n.°60541 del 08 Febbraio 2008;

-VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo n.°267 del 18/08/2000 " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

-VISTO l'art.17 paragrafo "1" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

-VISTI gli artt.5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;

Direzione Progettazione ed  
Esecuzione Lavori  
Area Funzionale Viabilità  
Terraferrina

Villa Quasini  
Via Verdi, 36  
30170 Mestre  
tel. 041 274.9755  
fax 041 274.9809

[danilo.sarto@comune.venezia.it](mailto:danilo.sarto@comune.venezia.it)

Responsabile Servizio Segnalatica  
e Autorizzazioni  
Geom. Claudio Corro


certificata n.°8030/02/1 del 09/12/2003



CISQ

RINA Q U A C E R

ISO 9001:2000  
Certificazione ISO 9001:2000 del 09/12/2003

CITTÀ DI  
VENEZIA

## ORDINA

L'accessibilità "all'Area Pedonale" di via Ospedale per il tratto della stessa compreso tra via Nazario Sauro e la piazzetta attingua alla via Ospedale compresa tra il civ.33 e il civ.23, dalle ore 0.00 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle 24.00, è così regolamentata:

All'interno di tale "Area Pedonale" sarà consentito il transito ai soli pedoni, salvo talune eccezioni da limitarsi ai soli autorizzati.

Il transito dei velocipedi da limitarsi alla sola via Ospedale dovrà avvenire a passo d'uomo.

Nell'ambito delle suddette "Area Pedonale" oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, è di fatto vietata la sosta ai sensi di quanto previsto all'art.158 punto 2 paragrafo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92, eccetto, i veicoli utilizzati per il trasporto delle attrezzature sceniche che si svolgeranno presso il Teatro Tonnolo, il cui stazionamento dovrà avvenire nell'ambito dell'area pedonale di via Ospedale compresa tra i civici dal 23 al 31.

Qualsiasi altro veicolo in sosta su sede viabile sarà oggetto di rimozione.

Sono esclusi dalle limitazioni al transito, le seguenti categorie di veicoli:

- 1) Veicoli di proprietà o in uso esclusivo a titolari di posti auto, stalli di sosta, aree o rimesse esterne alla sede stradale (e comunque interdette al pubblico transito) all'interno all'area pedonale oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento limitatamente per accedere a cortili ed autorimesse.

La titolarità del posto auto, stallo di sosta aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva, a titolo oneroso o gratuito dovrà essere debitamente documentata.

A tali categorie di utenza, verrà rilasciato apposito contrassegno di autorizzazione al transito da richiedersi presso l'Ufficio ZTL del Comune di Venezia;

- 2) Polizia, ambulanze, vigili del fuoco;

- 3) Veicoli di Società erogatrici di servizi quali (Enel S.p.A. - Italgas S.p.A.) ecc....  
Tale deroga, ha validità solo nei casi in cui si manifestasse l'esigenza nel rispetto dei singoli compiti di istituto, di servizi di emergenza a tutela dell'ordine pubblico e/o della pubblica incolumità;

- 4) Veicoli della Vesta - Gruppo Veritas S.p.A. adibiti al servizio raccolta rifiuti solidi urbani mediante cassonetti siti nell'ambito "dell'Area Pedonale" di via Ospedale;


- 5) nel contesto delle attività promosse dal Teatro Tonnolo, è concessa l'autorizzazione al transito ai veicoli che trasportano le attrezzature o i materiali a supporto delle attività teatrali e di manutenzione straordinaria.

Per i veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, che necessitano di autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza Sindacale n. 689 del n. 689 del 05/06/1989, l'accesso anche in deroga agli orari previsti nella succitata ordinanza, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

La movimentazione del veicolo nell'ambito delle vie di accesso a via Ospedale, previa autorizzazione da rilasciarsi a cura della Direzione Polizia Municipale, dovrà avvenire secondo uno dei seguenti itinerari di avvio alla sede del Teatro Tonnolo situ in piazzetta Cesare Battisi e seguenti prescrizioni:

- a) *Rotatoria Terraglio - S.R.14 via Martini della Libertà - Raccordo San Giustino - via Forte Marghera - piazza XXVII Ottobre - via Poerio - Largo Divisione Julia - Riviera XX Settembre - via Nazario Sauro e via Ospedale;*



CITTÀ DI  
VENEZIA

b) *Svincolo della Carbonifera - S.R. 11 via della Libertà - Raccordo San Giuliano - via Forte Marghera - piazza XXVII Ottobre - via Poerio - Largo Divisione Julia - Riviera XX Settembre - via Nezario Sauro e via Ospedale;*

c) La movimentazione del veicolo nell'ambito delle vie di accesso a via Ospedale ad iniziare da Riviera XX Settembre in crocio via Nazario Sauro dovrà avvenire con l'ausilio di personale della ditta autorizzata al trasporto con funzione di movieri;

L'accessibilità "all'Area Residenziale" di via Ospedale per il tratto della stessa compreso tra via Nazario Sauro e la piazzetta attigua alla via Ospedale compresa tra il civ.33 il civ.23, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, è così regolamentata:

All'interno di tale "Area Residenziale" nel rispetto di talune considerazioni a carattere generale, è consentito l'accesso ai soli pedoni e cicli a passo d'uomo, salvo talune eccezioni da limitarsi ai soli autorizzati.

Per quanto concerne gli autorizzati, si richiamano le prescrizioni e modalità previste a riguardo nella regolamentazione "dell'Area Pedonale" di via Ospedale di cui al presente provvedimento;

1) Nell'ambito della "Area Residenziale" oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, vige la precedenza generalizzata per i pedoni e per i cicli rispetto ai veicoli;

2) limite di velocità per i veicoli dei 10 Km/h ;

3) Nell'ambito della presente "Area Residenziale" oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, è di fatto vietata la sosta ai sensi di quanto previsto all'art.158 punto 2 paragrafo 1) del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92, eccetto:

a) i veicoli utilizzati per il trasporto delle attrezzature sceniche che si svolgeranno presso il Teatro Toniolo, il cui stazionamento dovrà avvenire nell'ambito dell'area pedonale di via Ospedale compresa tra i civici dal 23 al 31;

b) la sosta per operazioni di carico e scarico da limitarsi ai soli autorizzati al transito in "ZTL A3" e per il tempo massimo di 30 minuti, dovrà avvenire solo all'intervento degli stalli di sosta previsti a riguardo, di cui al tratto di via Ospedale con senso di marcia che va dal civ.33 al civ.23;

Qualsiasi altro veicolo in sosta su sede viabile sarà oggetto di rimozione.

Per quanto concerne la regolamentazione "dell'Area Pedonale" di cui al tratto di via Ospedale compreso tra la piazzetta attigua alla via Ospedale compresa tra il civ.33 e il civ. 23 e piazzetta Cesare Battisti, rimangono in essere le norme di indirizzo a carattere generale previste in merito alla regolamentazione dell'accessibilità alle "Aree Pedonali" così come indicato nell'allegato C che costituisce parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 15 Maggio 2006;

- VISTA l'urgenza la presente Ordinanza ha validità immediata.

- VIENE abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nella presente Ordinanza.

La documentazione di cui alla premessa, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Gli Agenti di Polizia della Strada come previsto dall'art.12 paragrafo e) del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

IL DIRIGENTE

Il Sig. Simone Agostini

certificata n. 8090/02/1 del 03/12/2002



150 90012/000  
Registrazione Tribunale di Venezia del 02/12/2002

Misure, 11/11 Febbraio 2008

AA/5 Sp Civ 89 regolamento Area Pedonale - Area Residenziale - via Ospedale

- 3 di 4

CITTA' DI  
VENEZIA



Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.  
Responsabile del Procedimento: Geom. Claudio Corrà

Certificato n. 8000/02/J del 03/03/2002



CISQ

IRINA QUACERNA

ISO 9001:2000  
registrazione ISO n. 1547601 del 03/12/2002